

Publicato il 19/06/2020

N. 06708/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 15270/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 15270 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo “Studio Clarizia” in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

*contro*

Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensiva,*

1) quanto al ricorso:

- della delibera dell'Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura adottata in data 24.10.2019 con la quale ha deliberato “la non conferma del dott. -OMISSIS- nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-” con ciò determinando la decadenza dello stesso dalle funzioni direttive ricoperte;
- del verbale della V Commissione del **CSM** assunto nella seduta del 6.5.2019 nel punto in cui tre commissioni formulano la proposta da sottoporre al Plenum di “non conferma” del ricorrente nell’incarico di Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-;
- del parere negativo alla conferma reso dal Ministro della Giustizia in data 4.6.2019 sulla base della proposta di non conferma resa dalla V Commissione il 6.5.2019;
- del verbale della V Commissione reso in data 24.7.2019 (non rilasciato dal **CSM** al ricorrente e di contenuto sconosciuto) con il quale cinque membri della V Commissione, riunitasi nuovamente a seguito del parere negativo del Ministro, propongono nuovamente la non conferma del dott. -OMISSIS- nell’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica;
- del verbale della V Commissione n. 2218 del 12 settembre 2019 nel quale vengono espresse le motivazioni di non conferma del dott. -OMISSIS- nell’incarico, votate da cinque membri;
- del parere negativo alla conferma reso dal Ministro della Giustizia in data 15.10.19 sulle proposte di maggioranza della V Commissione del 12 settembre 2019;
- del verbale della V Commissione del 17.10.2019 con cui si prende atto del concerto di non conferma reso dal Ministro;
- del Decreto n. 228/2019 del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze del 23.11.19 con il quale si dispone l’applicazione

temporanea di un sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze allo svolgimento delle funzioni di Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- nelle more della copertura del posto già ricoperto dal ricorrente;

- di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti connessi e/o consequenziali agli atti specificatamente impugnati, allo stato non noti al ricorrente, e comunque lesivi per quest'ultimo;

2) quanto ai motivi aggiunti:

- in parte “qua”, della delibera dell'Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura (d'ora in poi **CSM**) prot. n. P 21419/2019 del 19.12.19 nel punto in cui il **CSM** ha pubblicato la vacanza dell'Ufficio Direttivo di Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- e ha bandito la copertura del relativo posto, già ricoperto dal dott. -OMISSIS-, in quanto “vacante dal 24.10.2019”;

- di tutti gli atti alla stessa connessi, prodromici e/o consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, con la relativa documentazione;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 220/2020 del 16 gennaio 2020;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota del ricorrente di passaggio in decisione ex art. 4 d.l. n. 28/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 84 d.l. n. 18/2020, convertito in l. 27/2020, e l'art. 4 d.l. n. 28/2020;

Relatore nell'udienza del 10 giugno 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. n. 18/20 cit., il dott. Ivo Correale come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con delibera del 24.10.2019, il Consiglio Superiore della Magistratura (“**CSM**” o “Consiglio”), pronunciandosi nell’ambito del procedimento di conferma nelle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- del dr. -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 45 e 46 d.lgs. n. 160/2006 e della Parte IV Circolare del C.S.M. P-14858 del 28.7.2015 (“Testo Unico” sulla dirigenza giudiziaria), al culmine di una complessa procedura, deliberava la “non conferma” dell’interessato.

In sostanza, il **CSM** riteneva che la condotta tenuta dal magistrato nel quadriennio in valutazione aveva inciso negativamente sull’apprezzamento dei parametri dell’indipendenza e dell’imparzialità “...*certamente, almeno, sotto il profilo dell’immagine del magistrato, le cui necessarie caratteristiche di rigore, equilibrio, indipendenza e capacità di sottrazione, anche soltanto potenziale, ad impropri condizionamenti esterni risultano gravemente compromesse dall’insieme delle condotte, commissive ed omissive, sopra più puntualmente descritte*”.

In sintesi, risultava che, maturato il primo periodo quadriennale nelle funzioni conferite il 18.6.2014 e avviato il procedimento di “conferma”, il Consiglio Giudiziario di Firenze si esprimeva in senso positivo il 12.7.2018 e così faceva la Quinta Commissione del **CSM**. L’organo plenario del Consiglio, invece, nella seduta del 24.10.2018, votava all’unanimità per il ritorno in Commissione per dare luogo a una nuova istruttoria idonea a far luce sul complesso degli elementi emersi.

In particolare, gli approfondimenti riguardavano l’incarico extragiudiziario – già regolarmente in origine autorizzato – che il dr. -OMISSIS- aveva continuato a svolgere presso il Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio (“DAGL”), i suoi riflessi sul ruolo di Procuratore della Repubblica e le possibili ragioni di inopportunità che la

prosecuzione dello stesso aveva determinato, alla luce di procedimenti penali nei quali figurava come indagato, nella sua qualità riconducibile alla gestione di un istituto bancario, il -OMISSIS-per i rapporti con il Parlamento.

Erano poste in evidenza le circostanze dell'”auto-assegnazione” di fascicoli relativi alla complessiva vicenda relativa all'istituto bancario, seguita, solo in secondo momento, dalla “co-assegnazione” con altri magistrati - peraltro solo in epoca successiva alle prime audizioni del Dott. -OMISSIS- da parte della Quinta Commissione della precedente consiliatura - e la mancata informazione al **CSM** in ordine alla titolarità di indagini che presentavano possibili profili di incompatibilità con la prosecuzione della consulenza in questione.

Dopo aver dato luogo a tali approfondimenti e dopo l'audizione del magistrato, ne risultava una proposta di “non conferma” da parte della Quinta Commissione in data 12.9.2019, il parere negativo alla conferma espresso dal Ministro della Giustizia il 15.10.2019 e il provvedimento conclusivo dell'organo plenario del Consiglio, pure di senso negativo, come sopra anticipato.

Il **CSM**, in sintesi, si fondava sulle seguenti deduzioni:

a) era riscontrabile una compromissione del requisito dell' "indipendenza da impropri condizionamenti" - quantomeno sotto il profilo dell'”immagine” ex art. 72 del Testo Unico (quale autorevolezza culturale) - in relazione alla prosecuzione dell'incarico extragiudiziario presso il DAGL pur dopo l'apertura dell'indagine relativa ai profili penali sul dissesto dell'istituto bancario del cui Consiglio di amministrazione faceva parte dal 4.5.2014 il -OMISSIS- dell'allora -OMISSIS- nel “-OMISSIS-” e, in particolare, dopo la trasmissione alla Procura della Repubblica di -OMISSIS- della relazione ispettiva della Banca d'Italia del 27.2.15;

b) il dr. -OMISSIS- aveva scelto di continuare l'incarico extragiudiziario pur in presenza di un significativo mutamento del contesto ambientale, procedimentale e processuale, che avrebbe imposto ben altra valutazione e scelta sulla base di ragioni di opportunità istituzionale, oltre che di prudenza, a tutela del prestigio, dell'onore e dell'immagine del magistrato nonché dell'Ordine giudiziario;

c) vi era stata una condotta poco trasparente posta in essere dal magistrato, che “medio tempore” era divenuto titolare di un ufficio direttivo e che, nel conservare tale incarico, aveva dato la prevalenza “...a interessi personali assolutamente futili, marginali e trascurabilissimi, almeno secondo la declamata prospettiva soggettiva proveniente dallo stesso Magistrato interessato”;

d) il dr. -OMISSIS- aveva il dovere di comportarsi in modo da rendere indubitabile che l'azione svolta non fosse in alcun modo influenzata da interessi personali tali da ingenerare nella pubblica opinione sospetti (a prescindere da ogni valutazione di sostanziale fondatezza, del tutto irrilevante nella prospettiva considerata) di mancanza di serenità d'animo e di compiacenza nei confronti di taluno dei soggetti interessati al procedimento;

e) nel corso dello svolgimento dell'incarico il quadro fattuale rappresentato dal magistrato in occasione della originaria richiesta di autorizzazione del 2013 dell'incarico extragiudiziario in questione - tenuto presente dal **CSM** al momento del rilascio della stessa - era mutato significativamente (a partire dal gennaio 2014);

f) il magistrato, nel non rinunciare all'incarico, aveva consentito che la stampa nazionale desse ampio risalto mediatico alla notizia delle indagini avviate in relazione al dissesto dell'istituto bancario in questione e, nel contempo, desse avvio una serie di "indagini giornalistiche" sulla regolarità dell'operato del magistrato che, nella veste di consulente “lato sensu”

governativo, si era trovato a condurre una delicata indagine penale che avrebbe potuto interessare, sia pure indirettamente, il Governo in carica;

g) evidenti ragioni di trasparenza e correttezza, infatti, oltre alla stessa puntuale previsione dell'art. 7 della Circolare sugli incarichi extragiudiziari, imponevano al dr. -OMISSIS-, titolare di incarico direttivo, di rappresentare al **CSM** che erano in corso le indagini penali in questione, di cui egli era titolare, e che le stesse avevano avuto notevole clamore mediatico e avevano condotto all'iscrizione di tre procedimenti penali;

h) al contrario, risultava che, in occasione delle successive conferme e/o rinnovi dell'incarico (peraltro divenuto, da gratuito, remunerato), il magistrato non aveva rinnovato le dichiarazioni a suo tempo rese in occasione del conferimento, né aveva integrato quest'ultime con dichiarazioni volte a consentire la regolare verifica del **CSM** sulla non incisione dell'incarico sul “prestigio dell'Ordine giudiziario” e sulla non interferenza dello stesso sulla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate;

i) la condotta era censurabile sia se il magistrato avesse avuto consapevolezza della problematicità sia se non l'avesse avuta, in quanto, nella prima ipotesi, si sarebbe palesata una situazione di conclamata e consapevole violazione delle ragioni di opportunità che devono contrassegnare l'integrità del ruolo, nonché la credibilità e il prestigio della funzione svolta; mentre, nell'altra ipotesi, doveva comunque prendersi atto di una “madornale ingenuità istituzionale”, comunque incompatibile con la delicatezza delle funzioni dirigenziali svolte e oggi sottoposte a valutazione di conferma;

l) ulteriore profilo di dubbia opportunità circa la permanenza nell'incarico presso il DAGL emergeva anche in relazione all'assegnazione a sé, in via esclusiva o in co-assegnazione, dei procedimenti relativi all'istituto bancario

in questione durante il periodo dello svolgimento del suddetto incarico.

Il **CSM** concludeva quindi la sua motivazione, rilevando che *“La condotta tenuta dal Dott. -OMISSIS-, alla luce della profonda analisi effettuata, incide negativamente sull'apprezzamento dei parametri dell'indipendenza e dell'imparzialità, certamente, almeno, sotto il profilo dell'immagine del magistrato, le cui necessarie caratteristiche di rigore, equilibrio, indipendenza e capacità di sottrazione, anche soltanto potenziale, ad impropri condizionamenti esterni risultano gravemente compromesse dall'insieme delle condotte, commissive ed omissive, sopra più puntualmente descritte. In particolare, il riscontro di una pluralità di circostanze non trasparenti mina profondamente la credibilità e il prestigio di cui un Procuratore della Repubblica deve necessariamente godere, compromettendo in modo decisivo la capacità di continuare a ricoprire il ruolo di dirigente nella Procura di -OMISSIS-.”*

Con rituale ricorso a questo Tribunale, il dr. -OMISSIS- chiedeva l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento in questione e di tutti quelli correlati indicati in epigrafe.

Il ricorrente – ripercorrendo l'“iter” della procedura - lamentava in sintesi quanto segue.

*“1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 45 del D.Lgs. 160/2006 e dell'art. 11 della L. n. 195/58. Violazione e falsa applicazione degli artt. 71, 72, 80, 83, 84, 87 del TU sulla Dirigenza Giudiziaria approvato con Circolare **CSM** n. P.14858 del 28.7.2015 e smi. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti emessi dalla stessa Commissione del **CSM** preposta alla valutazione dei magistrati. Difetto assoluto dei presupposti. Travisamento dei fatti.”*

Richiamando la normativa, primaria e secondaria, applicabile alla fattispecie, il dr. -OMISSIS- poneva in evidenza che l'oggetto della valutazione di “conferma” del magistrato verte sulla capacità organizzativa dell'Ufficio diretto, sui carichi di lavoro, sui programmi delle attività annuali di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 240/2006, e su tutti quegli indici rilevatori della



reale capacità direttiva dell'Ufficio che egli ricopre, in linea con le valutazioni rese sulla capacità richiesta per il conferimento dell'incarico, secondo anche la positiva valutazione del Presidente della Corte d'Appello e del Procuratore Generale presso la medesima Corte.

Invece, l'impugnato provvedimento di mancata conferma, in questa occasione, non trovava il suo presupposto su riscontrate incapacità organizzative dell'Ufficio riconducibili al ricorrente, ma solo sulla asserita compromissione del requisito dell'“indipendenza da impropri condizionamenti”, sotto il profilo dell'immagine, in relazione alla prosecuzione dell'incarico extragiudiziario presso il DAGL, dopo l'apertura dell'indagine ricordata, e sullo svolgimento in veste di unico titolare o in “co-assegnazione” delle indagini relative ai profili penali del dissesto dell'istituto bancario in questione.

Così, però, si era sostanziata un'indebita valutazione dell'attività posta in essere dal dr. -OMISSIS- nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali di Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-, preclusa al **CSM** nell'ambito del giudizio di conferma, perché relativa al “merito” delle decisioni assunte nell'esercizio delle funzioni proprie del magistrato.

Per il ricorrente, invece, l'incarico di consulenza esterna svolto presso il DAGL ancora nel 2015, contestualmente all'indagine penale attivata dalla Procura di -OMISSIS- per il “dissesto” bancario in questione, non determinava alcuna incompatibilità e la decisione del **CSM** era solo frutto di un evidente travisamento di fatti oggettivi e incontestabili.

In primo luogo, l'incarico di consulente esterno come espletato era di natura meramente tecnico-giuridica, conferitogli su esplicita richiesta del DAGL stesso e, per la sua natura e per l'impegno richiesto al magistrato, consisteva nell'invio di pareri al Dipartimento e non nel recarsi presso i vari Ministeri per interloquire con i Ministri; pertanto, non comportava alcun

contatto, neppure occasionale, con soggetti di livello politico-istituzionale.

Per il ricorrente, il **CSM** non aveva quindi colto la differenza tra un incarico di consulenza giuridica affidato da un Ufficio Legislativo, quale è il DAGL, e un incarico di consulenza richiesto direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale anch'essa sovente si avvale di magistrati, collocati però in posizione di “fuori ruolo” e non gratuitamente. L'affermazione per la quale il ricorrente era stato un “consulente del Governo” presso il DAGL era pertanto giuridicamente inesistente.

In secondo luogo, il **CSM** aveva omesso di considerare che il “procedimento penale” iscritto dal dott. -OMISSIS- nel mese di gennaio 2014 - e ancora pendente, in costanza di rinnovo dell'incarico, nel periodo febbraio-dicembre 2015 - nei confronti dei vertici dell'Istituto bancario, era relativo alla violazione dell'art. 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) e nulla aveva a che vedere con la insolvenza che, all'epoca, non era stata ancora accertata dalla Banca d'Italia. Gli stessi ispettori dell'organo di vigilanza avevano espressamente indicato tre soggetti di vertice come unici responsabili della veicolazione di informazioni non veritiere e tra questi non vi era il -OMISSIS- della -OMISSIS-, che quindi non si sarebbe potuto iscrivere nel registro degli indagati, con gli altri membri del CdA, in relazione a tale procedimento penale. Né era stato reso noto, nemmeno dalla Banca d'Italia a seguito delle ispezioni, il “dissesto” dell'Istituto, come invece affermato dal **CSM** nella motivazione del provvedimento impugnato. Tale dissesto non sussisteva nemmeno nell'anno 2015, periodo nel quale il dott. -OMISSIS- veniva riconfermato nell'incarico di consulente giuridico del DAGL, dato che, nel febbraio 2015, a seguito di altra ispezione dell'Organo di Vigilanza - inviata alla Procura il successivo mese di aprile – l'Istituto bancario non era stato ritenuto “insolvente”, ma, al contrario, era stato posto in amministrazione straordinaria dalla stessa

Banca d'Italia, con conseguente nomina di due Commissari preposti alla gestione e decadenza degli organi di amministrazione ordinari, e, quindi, dei vertici dell'Istituto del CdA, tra cui il -OMISSIS- della -OMISSIS-.

Per il ricorrente, nel considerare la potenzialità di indagine che avrebbe potuto esercitare nei confronti dei componenti del CdA, il **CSM** aveva censurato in realtà le modalità concrete con cui era stato condotto il procedimento penale ed esercitata la funzione giurisdizionale dal ricorrente, discostandosi così dai suoi compiti in sede di “conferma” quadriennale.

In ordine al richiamato clamore mediatico, il dr. -OMISSIS- rilevava che il **CSM** avrebbe dovuto fare riferimento non ad un articolo di stampa di un solo giornale “scandalistico”, ma alle risultanze del procedimento che all'epoca dei fatti era stato portato all'attenzione della I Commissione, proprio a seguito dello stesso articolo di stampa e che, dopo ampia istruttoria, si era concluso con l'archiviazione della pratica, in quanto non erano state riscontrate “situazioni obiettive in grado di ostacolare il sereno esercizio della giurisdizione e di appannare l'immagine di credibilità della Procura della Repubblica di -OMISSIS- agli occhi della pubblica opinione”. Vi erano state anche dichiarazioni di stima e solidarietà non solo da parte di tutti i magistrati dell'Ufficio, ma anche dall'Ordine degli Avvocati, dalla Camera Penale di -OMISSIS- e da Associazioni di risparmiatori.

Per il ricorrente, quindi, il **CSM**, invece di valutare gli elementi indicati dal Testo Unico sulla dirigenza per esprimere il parere sulla conferma nelle funzioni direttive, aveva sindacato le scelte giurisdizionali prese nella veste di Procuratore della Repubblica, indicando quali, a suo avviso, avrebbero dovuto essere le decisioni di merito da prendersi, fermo restando che lo stesso Consiglio aveva dimostrato di non conoscere affatto, durante la fase istruttoria, le vicende relative alla dichiarazione di “insolvenza”.

“2) *Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti adottati dal **CSM** sugli*

*stessi identici fatti sui quali è stato emesso il giudizio di non conferma. Difetto assoluto di motivazione. Irragionevolezza.”*

Il ricorrente ricordava che, in seguito alla medesima pubblicazione su un quotidiano nazionale della notizia relativa alla fattispecie dell'incarico presso il DAGL e alle contestuali indagini penali sull'Istituto bancario in questione, era stata incaricata la competente I Commissione del **CSM** per valutare la sussistenza di profili disciplinari; dopo oltre sei mesi di approfondimenti istruttori, però, “...non erano emerse circostanze idonee a mettere in discussione, anche per cause indipendenti dalla condotta di qualche magistrato, la trasparenza, la serenità e l'indipendenza dei magistrati della Procura della Repubblica di -OMISSIS-, compresa la figura di vertice, con riguardo alle indagini relative al dissesto in considerazione”. Inoltre, erano da escludere elementi per sostenere un rapporto di conoscenza tra il dr. -OMISSIS- e la -OMISSIS- e/o rapporti pregressi tra il Procuratore di -OMISSIS- e il di lei -OMISSIS-, con conseguente assenza di un quadro di difficoltà ambientale nelle indagini rispetto alle ripercussioni del dissesto della Banca nel territorio di -OMISSIS- e Provincia.

Anche il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, poi, competente per l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, esaminato quanto inviatogli dalla I Commissione, aveva archiviato il caso.

L'Organo Plenario, pertanto, del tutto irragionevolmente, aveva valutato l'operato del ricorrente in riferimento ai fatti e comportamenti tenuti da quest'ultimo nell'anno 2015 come Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- e contestualmente come consulente giuridico del DAGL, in modo diametralmente opposto a quanto in precedenza concluso, senza l'emersione di fatti e circostanze diverse maturate nel frattempo.

Vi era stata, quindi, carenza di motivazione e di giustificazioni sul punto in

relazione al mutamento dei pregressi orientamenti.

*“3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del T.U. Dirigenza Giudiziaria sotto altro profilo. Difetto assoluto di motivazione. Mancata valutazione dei presupposti richiesti dalle norme sulla conferma. Sviamento di potere.”*

L’art. 87 del Testo Unico impone al **CSM** di valutare, oltre al parere espresso dal Consiglio Giudiziario, anche tutti gli altri elementi esistenti presso lo stesso Consiglio Superiore (programmi organizzativi e tabellari, sentenze disciplinari e procedimenti pendenti, procedure pendenti o definite presso la I Commissione, attività di formazione), nonché gli esiti delle ispezioni ministeriali e gli eventuali incarichi extragiudiziari espletati.

Nel caso di specie, il Consiglio Giudiziario di Firenze, nella seduta del 12.7.2018, dopo ampia valutazione di tutti gli elementi, all’unanimità aveva espresso un giudizio favorevole alla conferma e così facevano anche la V Commissione nella seduta del 20.9.2018, pur richiamando la vicenda dell’incarico presso il DAGL, nonché il Ministro della Giustizia, che il 25 settembre successivo rinnovava il “concerto” già espresso il 10.6.2018 a favore della conferma del magistrato.

La decisione finale qui impugnata, invece, non teneva conto di tali presupposti né motivava sulle ragioni del dissenso, se non autonomamente richiamando le valutazioni sopra illustrate e censurate nel primo motivo di ricorso.

Nella delibera di “non conferma”, in sostanza, il **CSM** non aveva fornito alcuna motivazione in merito e, con evidente sviamento di potere, si era arrogato il diritto di attivare “ex novo” nei confronti del ricorrente lo stesso procedimento già attivato presso la I Commissione e concluso favorevolmente.

*“4) Illegittimità dei provvedimenti impugnati per illegittimità dei pareri resi dal Ministro della Giustizia il 4.6.2019 e il 15.10.2019 sulla proposta della V Commissione di*

*non conferma del ricorrente per violazione dell'art. 11 della L. 195/1958 e dell'art. 45 del D.Lgs 160/06. Incompetenza. Eccesso di potere per erroneità di presupposto e travisamento dei fatti.”*

Richiamando l'art. 11, comma 3, della l. n. 195/1958 e l'art. 45 del d.lgs. n. 160/2006, emergeva dal “combinato disposto” di tali norme che il Ministro della Giustizia deve dare il concerto sulla nomina e sulla conferma del magistrato cui sono conferiti gli uffici direttivi ma non sul diniego di conferma, come anche rilevato da giurisprudenza di questo TAR che era richiamata.

Nel caso di specie, il Ministro non aveva espresso le sue “motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi”, come prevede il comma 4 della legge sopra richiamata, ma si era espresso dando una valutazione sull'asserita mancanza di “credibilità autorevolezza ed indipendenza” del profilo professionale e dirigenziale del ricorrente, arrivando anch'esso ad esprimere un giudizio sulle modalità di conduzione delle indagini concernenti l'istituto bancario in questione, e ciò solo sulla base dei “fatti” come prospettati dalla V Commissione nella proposta di non conferma.

Il procedimento seguito dal **CSM** per l'adozione della Delibera dell'organo plenario in questa sede impugnata, in quanto palesemente illegittimo, viziava quindi, irrimediabilmente, anche la delibera con cui è stata decisa la non conferma del ricorrente nelle funzioni direttive ricoperte.

Con rituali motivi aggiunti depositati il 24.12.2019, il ricorrente chiedeva anche l'annullamento, previa sospensione, della delibera dell'Assemblea Plenaria del **CSM** del 19.12.19 nella parte in cui era stata pubblicata nel frattempo la vacanza dell'Ufficio Direttivo di Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- ed era stata bandita la copertura del relativo posto, in quanto “vacante” dal 24.10.2019.

In tali motivi aggiunti era dedotta l'illegittimità derivata del nuovo provvedimento impugnato "in parte qua", per i motivi già espressi nel ricorso introduttivo, che erano riprodotti integralmente.

Si costituivano in giudizio il **CSM** e il Ministero della Giustizia, affidando a una distinta memoria per la camera di consiglio l'illustrazione delle tesi orientate a confutare i singoli motivi del gravame.

Con l'ordinanza in epigrafe, questa Sezione accoglieva la domanda cautelare limitatamente ai motivi aggiunti, al fine di mantenere la "res adhuc integra" fino alla decisione di merito del presente contenzioso, di cui la relativa udienza di trattazione era comunque fissata con il medesimo provvedimento per aver disposto il Collegio una misura cautelare, ai sensi dell'art. 55, comma 11, c.p.a. Tale statuizione era sostanzialmente confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello, come successivamente riferito dalle parti nei loro successivi scritti difensivi.

In prossimità di tale trattazione di merito, le parti costituite depositavano ulteriori memorie (il ricorrente anche "di replica") a sostegno delle rispettive tesi e, previa nota ex art. 4 d.l. n. 28/2020 depositata dal ricorrente, alla data del 10 giugno 2020 la causa era trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Il Collegio, prima di esaminare le singole doglianze, ritiene opportuno richiamare la normativa applicabile al caso di specie.

In primo luogo, per quel che rileva, emerge quanto previsto dall'art. 45, comma 1 (come modificato dall'art. 3-quinquies, comma 2, d.l. n. 193/2009, come convertito in l. n. 24/2010), del d.lgs. n. 160/2006.

In particolare, esso prevede che *"Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, previo concerto con il Ministro della giustizia, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione,*

*da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni”.*

Analoga disposizione è prevista poi, per le funzioni semidirettive, dal successivo art. 46 (come sostituito dall'art. 2, comma 10, l. n. 111/2007).

Il ricorrente, nel primo motivo di ricorso, richiama anche l'art. 11 della l. n. 195/1958 (come successivamente sostituito e integrato dall'art. 5 l. n. 1198/1967 e dall'art. 3-quinquies d.l. n. 193/09 cit.) sul funzionamento del **CSM**, secondo cui: “Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro per la grazia e giustizia può formulare richieste.

*Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.*

*Sul conferimento degli uffici direttivi il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.*

*Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi”.*

Per quel che riguarda la normativa “secondaria”, si applica quanto previsto dalla Circolare del **CSM** P-14858/2015 del 28 luglio 2015, come successivamente integrata e modificata (c.d “Testo Unico” sulla Dirigenza giudiziaria o “T.U.”).

In particolare, per il procedimento di “conferma” quadriennale assume rilievo la relativa Parte IV, con gli artt. da 71 a 92.

Premesso ciò, esaminando il primo motivo di ricorso, si rileva che il dr. - OMISSIS- sostiene che oggetto della procedura deve essere la valutazione



della capacità organizzativa dell'Ufficio diretto - anche in relazione al programma annuale di cui all'art. 4 d.lgs. n. 240/2006 ("Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L. 25 luglio 2005, n. 150) – intesa quale permanenza degli indici rilevatori della reale capacità direttiva, tenendo conto anche della valutazione del Presidente della Corte d'Appello e del Procuratore Generale presso la medesima Corte. Nel caso di specie, invece, il **CSM** non aveva riscontrato incapacità organizzative dell'Ufficio riconducibili al ricorrente, ma si era soffermato solo su un'asserita compromissione del requisito dell'"indipendenza da impropri condizionamenti", sotto il profilo dell'immagine, in relazione alla prosecuzione dell'incarico extragiudiziario presso il DAGL pur in pendenza delle ricordate indagini penali.

Tale valutazione, però, sarebbe stata preclusa al **CSM**, nell'ambito del giudizio di "conferma", perché relativa al "merito" delle decisioni assunte nell'esercizio delle funzioni proprie del magistrato.

Su questo primo profilo della censura il Collegio non condivide l'affermazione del ricorrente, nel senso che il **CSM** non ha esondato dai poteri riconosciutigli in argomento dalla normativa.

Se è vero che dalla lettura dell'art. 71 del T.U. si evince che senz'altro oggetto della valutazione è la "*...capacità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio ovvero dei singoli settori affidati al magistrato, alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui essa rilevi in relazione alla natura dell'incarico svolto di direzione o di collaborazione, alla funzione direttiva e alle dimensioni dell'ufficio*", è altrettanto vero che il successivo art. 72, comma 2 – sempre rientrante nel

Capo I “Oggetto della valutazione” – richiama anche “...*la competenza tecnica, l'autorevolezza culturale e l'indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell'esercizio delle funzioni...*”.

Nella motivazione del provvedimento impugnato, come d'altronde riportato anche dal ricorrente, è esplicitamente richiamata la ritenuta “*Compromissione del requisito dell'indipendenza da impropri condizionamenti – quantomeno sotto il profilo dell'immagine (che si riverbera sotto il profilo dell'autorevolezza culturale) – in relazione alla prosecuzione dell'incarico extragiudiziario presso il D.A.G.L., dopo l'apertura dell'indagine...*”.

Che il **CSM** potesse coinvolgere nella sua valutazione non solo la generale “capacità organizzativa”, di cui agli artt. 71 e 72, primo comma, del T.U., ma anche altri elementi è confermato poi da quanto previsto dal successivo art. 87, comma 1, secondo il quale “*Il Consiglio Superiore della Magistratura, ai fini delle sue determinazioni, valuta, oltre al parere espresso dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, unitamente a tutti gli atti richiamati e agli altri elementi esistenti presso lo stesso Consiglio Superiore (programmi organizzativi e tabellari, sentenze disciplinari e procedimenti pendenti, procedure pendenti o definite presso la Prima Commissione, attività di formazione) anche gli esiti delle ispezioni ministeriali realizzate nel quadriennio presso l'ufficio del magistrato da confermare e gli eventuali incarichi extragiudiziari da questi espletati.*”

Ben poteva, quindi, il **CSM** nella sua valutazione conclusiva del procedimento prendere in considerazione l'incarico extragiudiziario in questione, nei riflessi che poteva avere avuto sui requisiti di cui al richiamato art. 72, comma 2, e non limitarsi a esaminare la sola attività prettamente “giudiziaria”.

Lo stesso art. 87, comma 2, sul punto riconosce che “*È facoltà del **CSM** assumere ulteriori elementi di conoscenza.*”, confermando così l'ampiezza “a largo raggio” consentita alla sua valutazione discrezionale.

La seconda parte della censura di cui al primo motivo di ricorso, pertanto, non può non essere esaminata alla luce di quanto ora considerato.

In primo luogo, nella motivazione del provvedimento impugnato, il **CSM** dimostra di aver ben presenti le caratteristiche dell'incarico svolto dal ricorrente, ponendo in luce che egli non si era mai recato a Roma per partecipare a riunioni istituzionali e che l'incarico stesso, in un primo momento, era gratuito e in seguito contraddistinto da un compenso. Valga osservare che l'Organo di autogoverno non ha comunque richiamato a sostegno delle sue conclusioni – se non in una mera ottica descrittiva - il carattere gratuito o meno dell'incarico ma il dato di fatto della sua stessa continuità, anche nel 2014-2015, in pendenza delle indagini ricordate.

Che sia stata usata l'espressione generica “consulente del Governo” è circostanza irrilevante in presenza dell'articolata motivazione con la quale era posto in luce il profilo specifico della condotta censurata, che non richiedeva l'esatta qualificazione dell'organo istituzionale conferente – che il dr. -OMISSIS- evidenzia essere stato un Ufficio Legislativo, quale è il DAGL (e non la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo “politico” con conseguente posizione dell'incaricato in “fuori ruolo”), al fine di rendere consulenze di natura “tecnico-giuridica” fondate sul rilascio di “pareri” in materia penale – ma poneva in evidenza la riconducibilità astratta a un'istituzione comunque rapportantesi direttamente all'Esecutivo, quale è comunque il Dipartimento Affari Giuridici Legislativi presso la P.C.M.

Il **CSM** ha infatti esplicitamente richiamato che l'incarico era di natura esclusivamente tecnico-giuridica, del tutto marginale, episodica e occasionale, secondo le argomentazioni del ricorrente, e che non si intendeva porre in discussione la legittimità delle autorizzazioni allo svolgimento dello stesso presso il DAGL, ma non era questo il punto; quel

che rilevava era la specifica condotta esigibile dal magistrato in occasione del successivo rinnovo di autorizzazione alla luce delle vicende che in sede giudiziaria si erano evolute.

In secondo luogo, il ricorrente si duole, nella sostanza, che il **CSM** abbia ommesso di considerare che il “procedimento penale” iscritto dal dott. -OMISSIS- nel mese di gennaio 2014 - ancora pendente in costanza di rinnovo dell’incarico, nel periodo febbraio-dicembre 2015 - era relativo alla violazione dell’art. 2638 c.c. (ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza) e nulla aveva a che vedere con la “insolvenza” che, all’epoca, non era stata ancora accertata dalla Banca d’Italia e che avrebbe visto come unici responsabili della veicolazione di informazioni non veritiere soggetti tra cui non vi era il -OMISSIS- della -OMISSIS-.

Inoltre il “dissesto” dell’Istituto non sussisteva nemmeno nell’anno 2015, periodo nel quale il dott. -OMISSIS- era stato riconfermato nell’incarico di consulente giuridico del DAGL, dato che, nel febbraio 2015, a seguito di altra ispezione dell’Organo di Vigilanza - inviata alla Procura il successivo mese di aprile – l’Istituto bancario non era stato ritenuto “insolvente”, ma, al contrario, era stato posto in amministrazione straordinaria dalla stessa Banca d’Italia, con conseguente nomina di due Commissari preposti alla gestione e decadenza degli organi di amministrazione ordinari, e, quindi, dei vertici dell’Istituto del CdA, tra cui il -OMISSIS- della -OMISSIS-.

Il Collegio osserva che – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – le modalità di svolgimento delle indagini penali non hanno assunto un ruolo “centrale” nell’elaborazione motivazionale del **CSM**, che si è invero incentrata sulla opportunità della prosecuzione/conferma dell’incarico nel 2014-15, in pendenza di indagini che, sia pur nella specifica conformazione di contestazione del singolo reato che il ricorrente tende a precisare più volte anche in questa sede, soprattutto negli ultimi scritti difensivi,

coinvolgevano pur sempre un Istituto bancario di cui il -OMISSIS- della -OMISSIS- era Vicepresidente.

Il **CSM**, infatti, ha ben messo in luce sul punto che le indagini in questione comunque potevano astrattamente riguardare anche la posizione del Vicepresidente dell'Istituto (e indirettamente una -OMISSIS- del Governo in carica) e che una volta che il clamore mediatico dato alla notizia delle indagini avviate si era comunque diffuso - anche se l'iniziativa fosse riconducibile a un solo organo di stampa aggiunge il Collegio - avrebbe dovuto “...certamente essere posto all'esame del **CSM**, non appena lo stesso si fosse verificato e comunque in occasione della richiesta di rinnovo e/o proroga dell'incarico (nonostante che tale richiesta non fosse pervenuta da parte dello stesso -OMISSIS- ma — dato non trascurabile — da parte dello stesso apparato governativo).”

Ne conseguiva, quindi, che il richiamo alle indagini penali non era stato compiuto per criticarne la conduzione ma nel senso di evidenziare che ragioni di doverosa opportunità – anche alla luce degli artt. 7, 9 e 16.3 della “Circolare sugli incarichi extragiudiziari” del 27 luglio 2011 - imponevano al Dr. -OMISSIS-, titolare di incarico direttivo, di rappresentare al **CSM** che erano in corso quelle indagini penali sopra richiamate, di cui egli era titolare, e che le stesse avevano avuto notevole clamore mediatico e avevano condotto all'iscrizione di tre procedimenti penali che potevano riguardare anche solo astrattamente il Vicepresidente dell'Istituto bancario.

Tale obbligo di informativa – non sullo stato delle indagini, ovviamente, ma sulla loro sussistenza in costanza di incarico presso il DAGL – era tra l'altro ancora più doveroso in relazione alla circostanza per la quale tale incarico era svolto da un magistrato che era già titolare di ufficio direttivo.

La coesistenza tra indagini penali – con il susseguirsi dei procedimenti che coinvolgevano la Banca nell'arco temporale tra il 2013 e il 2015 — e lo svolgimento dell'incarico extragiudiziario presso il DAGL costituisce il

fulcro su cui è stata censurata la condotta del ricorrente, dato che il **CSM**, ai fini della valutazione ex artt. 72, comma 2, e 87 del T.U., nella sua discrezionalità di giudizio, con conclusione non contraddistinta da illogicità o travisamento di fatti, ha ritenuto che il dr. -OMISSIS- avrebbe dovuto valutare l'opportunità di assumere o mantenere l'assegnazione esclusiva o la co-assegnazione delle indagini o, ragionevolmente, di interrogarsi in ordine alla perseguibilità dell'incarico, quantomeno — a prescindere da ogni soggettiva (e più o meno avvertita) valutazione personale — provvedendo a illustrare compiutamente e tempestivamente al **CSM** dette circostanze.

In definitiva, oggetto della valutazione dell'Organo di autogoverno non è stata l'opportunità delle scelte investigative svolte dal ricorrente nell'ambito dei procedimenti di indagine quanto, sulla base del dato di fatto del procedere parallelo delle indagini e dell'incarico extragiudiziario, l'inopportunità della scelta compiuta dal ricorrente di non comunicare allo stesso **CSM** il mutamento del contesto nel quale tale ultimo incarico si stava svolgendo, contravvenendo ad un obbligo di trasparenza e correttezza.

Chiarito in tal modo che il **CSM** non ha censurato le modalità concrete con cui era stato condotto il procedimento penale ed esercitata la funzione giurisdizionale dal ricorrente e che non ha esorbitato dai suoi compiti in sede di “conferma” quadriennale con riferimento agli artt. 72 e 87 citt., il Collegio, infine, in relazione al richiamo del ricorrente alle conclusioni della I Commissione del **CSM** a seguito dello stesso articolo di stampa, che, dopo ampia istruttoria, si era concluso con l'archiviazione della pratica, per mancato riscontro di “situazioni obiettive in grado di ostacolare il sereno esercizio della giurisdizione e di appannare l'immagine di credibilità della Procura della Repubblica di -OMISSIS- agli occhi della pubblica opinione”, osserva che l'istruttoria svolta presso tale Commissione aveva un oggetto

diverso - e non coincidente con quello delle “conferma” - relativo alla sussistenza o meno di profili disciplinari.

Così pure, che vi erano state dichiarazioni di stima e solidarietà da parte di tutti i magistrati dell'Ufficio, dall'Ordine degli Avvocati, dalla Camera Penale di -OMISSIS- e da Associazioni di risparmiatori erano elementi che non potevano incidere in maniera determinate sul fulcro motivazionale sopra indicato, non potendo ovviamente conoscere tali soggetti le modalità di gestione dell'incarico extragiudiziario e le modalità con cui il ricorrente si era rapportato sul punto con il **CSM**.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Come accennato in precedenza, il procedimento svoltosi avanti alla I Commissione e quello volto alla “conferma” quadriennale non erano fondati sui medesimi presupposti.

Mentre il primo, infatti, si sostanziava essenzialmente sulla sussistenza o meno di profili disciplinari – che nel caso di specie peraltro risultavano esclusi – il secondo era volto a verificare se il magistrato avesse requisiti idonei al proseguimento dell'incarico direttivo per altri quattro anni, senza che i due procedimenti avessero un'influenza l'uno sull'altro.

Vale a dire che, se pure il **CSM** poteva trarre elementi di conoscenza da quello svoltosi presso la I Commissione – e ciò era stato fatto come si legge nel relativo richiamo contenuto nel provvedimento impugnato – non era vincolato dall'esito del medesimo, sostanziandosi la “conferma” sui presupposti, diversi, di cui agli artt. 71 e 72 del T.U.

Nella motivazione a sostegno della “non conferma”, il **CSM** evidenzia a sufficienza che, sia pure non rilevandosi profili idonei a configurare una responsabilità disciplinare, l'Organo plenario aveva ravvisato, nella discrezionalità che contraddistingue il suo operato, profili che esulavano dalle competenze della I Commissione e che riverberavano in ordine alla

non esaustività di talune spiegazioni sulla previsione del compenso legato all'incarico, alla generale frammentarietà delle dichiarazioni rese allo stesso Consiglio – tra tutte la mancata informazione in ordine alla titolarità di indagini che presentavano possibili profili di incompatibilità con la prosecuzione della consulenza - e alla ragioni di inopportunità nella prosecuzione dell'incarico, con peculiare considerazione all'auto-assegnazione di fascicoli connotati da particolare delicatezza.

Tutti tali profili esulavano dalla valutazione compiuta dalla I Commissione e quindi non vi era ragione per la quale il **CSM** dovesse ritenere prevalenti le conclusioni di questa o dovesse motivare più dettagliatamente in relazione all'archiviazione disposta in sede disciplinare (e ciò vale anche per le conclusioni del P.G.), data la sostanziale autonomia dei due procedimenti, regolati anche da fonti diverse.

D'altronde, dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che le conclusioni del **CSM** non erano fondate su circostanze idonee a sostenere un rapporto di conoscenza diretta tra il dr. -OMISSIS- e la -OMISSIS- e/o rapporti pregressi tra il Procuratore di -OMISSIS- e il di lei -OMISSIS-, secondo quanto era stato approfondito in sede disciplinare.

La valutazione del **CSM** nel caso di specie, invece, aveva dato luogo a un “quid pluris”, o meglio a un qualcosa di differente, perché unicamente – ma legittimamente – basato sulla non riscontrata prudenza del magistrato, che avrebbe dovuto imporsi una più avveduta attenzione alla prospettiva di preservare nel miglior modo possibile anche soltanto l'immagine dell'Ufficio di Procura, allorquando, a seguito della nomina all'incarico direttivo, egli si era trovato di fronte alla scelta di proseguire, o meno, l'attività di consulenza, facendo prevalere, o meno, interessi personali. Tale profilo esulava da ogni considerazione di tipo disciplinare ma ben poteva rientrare nell'alveo dell'art. 72, comma 2, del T.U. come sopra riportato.



Nell'ambito del potere discrezionale proprio del **CSM**, sono state considerate l'autorevolezza culturale e l'indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell'esercizio delle funzioni, ai sensi del comma 2 cit.; ciò sia per la gestione delle assegnazioni/coassegnazioni delle indagini in esame, in costanza di svolgimento dell'incarico, sia per la poco trasparente condotta del magistrato nell'interloquire con l'Organo di autogoverno.

Sotto il primo profilo è stato osservato che ragioni di opportunità istituzionale, oltre che di prudenza a tutela del prestigio, dell'onore e dell'immagine del magistrato e dell'Ordine giudiziario a cui appartiene, avrebbero imposto di valutare adeguatamente la scelta di mantenere l'incarico, se lo stesso Dr. -OMISSIS- a questo attribuiva peraltro - secondo quanto dal medesimo formalmente dichiarato - scarsissimo valore, pur dopo il clamore mediatico venutosi a evidenziare. Tali valutazioni di opportunità dovevano conformare la condotta del magistrato titolare di ufficio direttivo il quale - per il ruolo istituzionale che rivestiva — doveva essere un modello di comportamento anche per i magistrati del suo ufficio, dato che — aggiungeva il **CSM** “...Come noto, il Magistrato ha il dovere di essere — e, prima ancora, di fare tutto il necessario per apparire — imparziale”.

Per il **CSM** il dr. -OMISSIS- doveva comportarsi in modo da rendere indubitabile che l'azione svolta non fosse in alcun modo influenzata da interessi personali, tali da ingenerare nella pubblica opinione sospetti (a prescindere da ogni valutazione di sostanziale fondatezza, del tutto irrilevante nella prospettiva qui considerata) di mancanza di serenità d'animo o di compiacenza nei confronti di taluno dei soggetti interessati, anche solo indirettamente, al procedimento del quale era (disponendo o mantenendo una auto-assegnazione dei procedimenti) istituzionalmente chiamato ad occuparsi.

Non constava, altresì, che, in sede di richiesta di nuova autorizzazione, il Dr. -OMISSIS- avesse dichiarato di essersi già occupato — seppur con richiesta di archiviazione — di procedimenti in cui era indagato il -OMISSIS- di una -OMISSIS-.

Sotto il secondo profilo, qualificato come “diverso ed autonomo rispetto al primo”, era stato anche evidenziato il comportamento poco trasparente del magistrato, che aveva taciuto circostanze che avrebbero dovuto essere obbligatoriamente comunicate al **CSM**, almeno integrando le sue precedenti comunicazioni, al fine di consentire a tale Organo di svolgere compiutamente le funzioni consiliari costituzionalmente attribuite, sulla base di un quadro fattuale e giuridico il più possibile esauriente. Ciò in particolare riferimento alla mancata ottemperanza ad una espressa richiesta in tal senso rivoltagli dal Segretario Generale del **CSM** nel novembre 2014 con riferimento al primo rinnovo dell'incarico. A questa infatti l'interessato si era limitato a un riscontro, con una “mail” del tutto generica del 5.11.2014, in cui precisava che si trattava di un rinnovo “di una richiesta già autorizzata”, senza darsi carico di avanzare una specifica, autonoma, richiesta di rinnovo, essendo essa stata presentata, per suo conto, direttamente dalle strutture istituzionali dell'apparato governativo, fermo restando che era alquanto dubbio che si fosse in presenza di un “rinnovo”, dato che l'autorizzazione a tale incarico era venuta meno già da alcuni mesi alla data della richiesta, e che, a differenza del primo incarico espressamente qualificato a titolo gratuito, quello “nuovo” prevedeva anche un compenso di non proprio lieve entità.

Ecco perché il **CSM** riteneva la condotta pienamente censurabile ai fini che rilevavano, sia se il magistrato fosse stato pienamente consapevole della problematicità venutasi a creare sia se non lo fosse stato.

Nella prima ipotesi, si sarebbe palesata una situazione di conclamata e

consapevole violazione delle ragioni di opportunità che devono contrassegnare l'integrità del ruolo, nonché la credibilità e il prestigio della funzione svolta; mentre, nell'altra ipotesi, si sarebbe preso atto di una “madornale ingenuità istituzionale, comunque incompatibile con la delicatezza delle funzioni dirigenziali svolte”.

Tali motivazioni sull'ambito di interpretazione dell'art. 72, comma 2, cit. sfuggono a una delibazione nel merito da parte di questo giudice.

Infatti, non appare illogico e fondato su travisamento di fatti, che il **CSM** abbia posto come fattore “centrale” di valutazione quello dell'indipendenza e della serenità d'animo del magistrato, fattore che, anche nel procedimento di “conferma”, assume una connotazione primaria, se non proprio prevalente in assoluto rispetto alla pur positiva gestione dell'organizzazione giudiziaria di cui all'art. 71 del T.U., anche alla luce dell'art. 104 Cost.

A tale proposito, è noto che l'ampia discrezionalità del **CSM** è sindacabile, in sede di legittimità, solo se inficiata per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione e che resta pertanto preclusa al giudice amministrativo la valutazione dell'opportunità e convenienza della decisione del **CSM** o l'adozione di valutazioni che concretizzino un sindacato di merito di tipo sostitutivo (per tutte: Cons. Stato, Sez. 14.5.20, n. 3047; 24.2.20, n.1365 e 18.12.17, n. 5933).

La legge assegna al **CSM** un margine di apprezzamento particolarmente ampio e il sindacato del giudice amministrativo deve restare “parametrico” della valutazione degli elementi di fatto compiuta, senza evidenziare una diretta “non condivisibilità” della valutazione stessa (Cons. Stato, n. 3047/20 cit.).

Ebbene, ritiene il Collegio che tale giurisprudenza, generalmente pronunciata per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, ove è posta una comparazione tra magistrati che comunque trova specifici

parametri di riferimento nelle altre norme del T.U., ancor più è applicabile al caso di specie, ove si è dato luogo a un giudizio non comparativo ma “assoluto”, basato anche ed essenzialmente su parametri di “opportunità”, consentiti dal suddetto T.U. negli articoli sopra riportati, e quindi con ampia discrezionalità valutativa dell’organo di governo autonomo.

Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.

Se pure l’art. 87 del T.U. fa riferimento alla valutazione del parere espresso dal Consiglio giudiziario e dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, unitamente a tutti gli atti richiamati e agli altri elementi esistenti presso lo stesso **CSM**, tale valutazione non assume quel valore preponderante che il ricorrente vorrebbe individuare, censurando l’assenza di motivazione specifica sulle opposte conclusioni dei due “Consigli”, dato che lo stesso art. 87 afferma che il **CSM** valuta, “oltre” i suddetti pareri, ulteriori elementi tra cui “...anche gli esiti delle ispezioni ministeriali realizzate nel quadriennio presso l’ufficio del magistrato da confermare e gli eventuali incarichi extragiudiziari da questi espletati.”.

Nel caso di specie proprio l’incarico extragiudiziario e le sue modalità di espletamento sono stati oggetto dell’analisi del **CSM**, con ampia e congruente motivazione, priva delle illogicità delibabili nella presente sede e idonea a controbilanciare, in senso negativo, i pur favorevoli pareri suddetti, comunque richiamati nel provvedimento impugnato.

Ne consegue che non era necessaria alcuna ulteriore e specifica motivazione di raffronto con le opposte conclusioni precedenti, essendo comunque l’Organo plenario del **CSM** il soggetto istituzionale dotato del potere, autonomo, di decisione finale.

Da ultimo, infondato è anche il quarto motivo di ricorso.

Dall’esame del diniego di “concerto” del Ministro della Giustizia del 15 ottobre 2019 si evince che esso faccia riferimento alla proposta favorevole

(di minoranza) della V Commissione per la conferma, evidenziandosi che il diniego in questione era espresso in riferimento alla proposta di conferma che comunque era stata trasmessa.

Il diniego di concerto, pertanto aveva un diverso contenuto e non poteva soffermarsi sugli elementi di cui alla delibera impugnata dell'Organo plenario né poteva rispecchiarne il contenuto sostanziale come manifestato nella relativa elaborazione motivazionale.

Oltretutto, se pure il Ministro non avrebbe dovuto pronunciarsi nel caso specifico, ciò non inficerebbe la legittimità del provvedimento di “non conferma” impugnato, con conseguente carenza di interesse del ricorrente a coltivare tale censura.

Alla luce di quanto illustrato, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.

Analoga conclusione vale per i motivi aggiunti, fondati su illegittimità derivata.

La novità e peculiarità della fattispecie consentono comunque di compensare eccezionalmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché

di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il nominativo del ricorrente e l'Ufficio Giudiziario di riferimento;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2020 in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, come convertito in l. n. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Ivo Correale**

**IL PRESIDENTE**

**Antonino Savo Amodio**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.